

GAZZETTA UFFICIALE



DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889

ROMA — SABATO 14 DICEMBRE

NUM. 296

Abbonamenti.

	Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale.	L. 9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	10	19	36
ALL'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia.	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	22	41	80
Repubblica Argentina e Uruguay	45	83	170

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto e ribasso sul loro prezzo. — Gli abbonamenti si ricevono dall'Amministrazione e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli annunzi propri della Gazzetta, come giornale ufficiale del Regno, L. 2, 25; per gli altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della Gazzetta Ufficiale, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea. Gli originali degli atti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale a termini delle leggi civili e costituzionali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 10, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2 a). Le inserzioni devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi **ESCLUSIVAMENTE** all'Amministrazione della Gazzetta Ufficiale presso il Ministero dell'Interno — ROMA.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — per il REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato in ROMA centesimi VENTI — per il REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE. Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

Presso la Tipografia degli Stabilimenti penali di Regina Coeli, sono in vendita, al prezzo di lire 8 per annata, i volumi completi della Raccolta delle Leggi e Decreti, estratti dalla GAZZETTA UFFICIALE del 1883, 1884, 1885 e 1888, coi relativi indici analitici. Gli abbonamenti alla raccolta dell'anno in corso si seguivano a ricevere allo stesso prezzo.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti: R. decreto numero **MMMDLXIII** (Serie 3^a, parte supplementare), che erige in Corpo morale l'Opera Bergamasca per la salute dei fanciulli, costituitasi in Bergamo, e ne approva lo statuto organico — R. decreto numero **MMMDLXIV** (Serie 3^a, parte supplementare), che approva il nuovo regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Benevento — R. decreto numero **MMMDLXV** (Serie 3^a, parte supplementare), che dà facoltà al comune di Villalba (Caltanissetta) di applicare nel biennio 1889-90, la tassa sul bestiame, in base all'ivi indicata tariffa — R. decreto numero **MMMDLXVI** (Serie 3^a, parte supplementare), che dà facoltà al comune di Giuliana (Palermo) di applicare nel 1889, la tassa di lire 1,25 per ogni capo del bestiame suino — R. decreto N. **MMMDLXVII** (Serie 3^a, parte supplementare), che approva la deliberazione della Giunta provinciale amministrativa di Novara, 5 ottobre 1889, per la quale restano stabilite varie modificazioni al regolamento della tassa sul bestiame — Ministero delle Finanze: Disposizioni fatte nel personale dipendente — Ministero del Tesoro: Disposizioni fatte nel personale dipendente — Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti: Disposizioni fatte nel personale dei Notari — Disposizioni fatte nel personale dell'Amministrazione degli Archivi notarili — Ministero del Tesoro: Avviso — Ministero della Guerra: Avviso — Ministero delle Poste e dei Telegrafi: Avvisi — Direzione Generale del Tesoro: Smarrimento di certificato — Direzione Generale del Debito Pubblico: Rettifiche d'intestazione — Consorzi — Decreto prefettizio che autorizza il Ministero dei lavori pubblici all'occupazione di alcuni stabili — Bollettino meteorico.

PARTE NON UFFICIALE.

Camera dei Deputati: Seduta del giorno 13 dicembre 1889 — Accademia Reale delle Scienze di Torino: Sedute del 17 novembre, del 1^o e dell'8 dicembre — Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Listino ufficiale della Borsa di Roma.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **MMMDLXIII** (Serie 3^a, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda che il presidente dell'Opera Bergamasca per la salute dei fanciulli, costituitasi in Bergamo, ha presentato, in esecuzione dell'incarico ricevuto dall'assemblea generale dei soci, per ottenere l'erezione in Ente morale di quella Opera Pia e l'approvazione del relativo statuto organico;

Visto il detto statuto;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale amministrativa di Bergamo in data 26 luglio decorso;

Visti gli atti dai quali risulta che l'Opera Pia possiede un capitale di lire 47,364,01, raccolto per sottoscrizione a fondo perduto, e che altre lire 50,500 vennero offerte da parte di 61 oblatori, col vincolo alla concessione di 101 letti nell'erigendo Ospizio Marino;

Vista la legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'Opera Bergamasca per la salute dei fanciulli costituitasi in Bergamo, è eretta in Corpo morale.

Art. 2. — È approvato lo statuto organico del Pio Istituto, in data 12 settembre decorso, composto di 36 articoli, che d'ordine Nostro sarà visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 17 novembre 1889.

UMBERTO.

CRISPL.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero MMMDLXIV (Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, N. 4513;

Veduta la deliberazione del 28 settembre 1889 della Giunta provinciale amministrativa di Benevento, colla quale si è adottato un nuovo regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia, da sostituire a quello vigente approvato con Regio decreto 24 ottobre 1869, N. MMCCXVIII;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Benevento, deliberato da quella Giunta provinciale amministrativa il 28 settembre 1889;

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1889.

UMBERTO.

F. SEISMIT-DODA.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero MMMDLXV (Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 9 dicembre 1888 del Consiglio comunale di Villalba, con la quale si è stabilita la tariffa della tassa bestiame, eccedente il massimo fissato nel regolamento della provincia;

Veduta la deliberazione 20 stesso mese ed anno della Deputazione provinciale di Caltanissetta, che approva quella succitata del comune di Villalba;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Veduto l'art. 2 del detto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato, il quale ha opi-

nato che l'autorizzazione da concedersi al comune sia limitata a un biennio;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Villalba di applicare nel biennio 1889-90, la tassa sul bestiame, in base alla seguente tariffa:

Per ogni capo bovino, lire 6; per ogni cavallo e cavalla e mulo, lire 5; per ogni somaro e somara e suino, lire 3; per ogni capra, cinquanta centesimi, e per ogni pecora 40 centesimi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1889.

UMBERTO.

F. SEISMIT-DODA.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero MMMDLXVI (Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni 18 maggio e 17 luglio 1889 del Consiglio comunale di Giuliana, con le quali si è stabilita per l'anno in corso la tassa di lire 1,25 per ogni animale suino, eccedente il massimo fissato nel regolamento della provincia;

Veduta la deliberazione 11 settembre successivo della Giunta provinciale amministrativa di Palermo, che approva quelle succitate del comune di Giuliana;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, N. 4513;

Veduto l'art. 3 del detto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Giuliana di applicare nel 1889, la tassa di lire una e centesimi venticinque (L. 1,25) per ogni capo del bestiame suino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1889.

UMBERTO

F. SEISMIT-DODA.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **MMMDLXVII** (Serie 3^a, parte supplementare) della Ruccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, N. 4513;

Veduto il Reale decreto 13 maggio 1869, N. MMCLIII, che approva il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia di Novara;

Veduta la deliberazione del 5 ottobre 1889 della Giunta provinciale amministrativa di Novara, portante modificazioni al citato regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la deliberazione della Giunta provinciale amministrativa di Novara 5 ottobre 1889 per la quale restano stabilite le seguenti modificazioni al regolamento della tassa sul bestiame:

a) All'art. 2 è sostituito il seguente:

« Agli effetti dell'applicazione della tassa, s'intendono tenute nel comune quelle bestie che, per non meno di tre mesi all'anno, vi si trovano per uso e profitto del possessore, quand'anche estraneo al comune, sia che vi si trovino per lavori campestri, commerciali od industriali; ossia per la consumazione dei foraggi in natura o comunque raccolte ed introdotte; ossia per godere il frutto delle bestie stesse, compreso nei frutti anche il loro incremento.

« Per il bestiame nomade condottovi a pascolo dai forestieri, quando il tempo della sua dimora nel comune sia minore di tre mesi, ma per altro maggiore di otto giorni, la tassa sarà pagata in ragione del tempo della dimora, cioè sulla base di un novantesimo della tassa per ogni giorno di dimora ».

b) Al secondo paragrafo dell'art. 4 è sostituito il seguente:

« Nessuna di queste tasse potrà stabilirsi in somma maggiore del sestuplo, senza speciale autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa e la sanzione Sovrana, previo parere del Consiglio di Stato ».

c) Nell'art. 6, secondo paragrafo, alle parole « l'autorizzazione della Deputazione provinciale » sono sostituite: « L'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa e la Sovrana sanzione, come all'art. 4 ».

d) All'art. 8 viene aggiunto il paragrafo seguente:

« I forestieri possessori di bestie introdotte nel comune per ragione di pascolo od altrimenti, debbono, in conformità di quanto sopra, consegnare e notificare il proprio bestiame, entro i tre giorni successivi a quello del loro primo ingresso nel territorio comunale ».

e) Negli articoli 17, 18 e 19 alle parole « Deputazione provinciale » sono sostituite le seguenti: « Giunta provinciale amministrativa ».

E inoltre nell'art. 18 sono soppresse le parole « e rispettivamente dal Sotto Prefetto ».

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale

delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1889.

UMBERTO.

F. SEISMIT-DODA.

Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.

NOMINE. PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni fatte nel personale dipendente dal Ministero delle Finanze:

Con decreti in data dal 9 ottobre al 30 novembre 1889:

De Boffe cav. Luigi, controllore demaniale di 1^a classe, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per motivi di salute, con effetto dal 1^o luglio 1889.

Calderini cav. Ulisse, id. id. id., 11. id. id. per età avanzata e per anzianità di servizio, id. dal 1^o gennaio 1890.

Lima Francesco, archivista di 1^a classe nell'Amministrazione del lotto, id. id. id. per anzianità di servizio, id. dal 1^o dicembre 1889.

Blader Giovanni Battista, capo commesso di 1^a classe nell'Amministrazione del dazio consumo di Napoli, id. id. id. per età avanzata e per anzianità di servizio, id. id.

Ticciati Giuseppe, vice segretario amministrativo di 1^a classe nelle Intendenze di finanza, id. id. id. per anzianità di servizio, id. dal 1^o novembre 1889.

Donaschi Isala, archivista di 1^a classe nel Ministero delle finanze, id. id. id. per età avanzata, id. dal 2 gennaio 1890.

Quarto cav. Ferdinando, segretario amministrativo di 1^a classe nell'Intendenza di finanza di Napoli, stato trasferito a Foggia, è destinato invece a Caserta.

Mocci Enrico, commissario ai depositi di 3^a classe nelle Dogane, collocato in aspettativa sopra sua domanda per motivi di salute o per mesi due, a datare dal 16 novembre 1889.

Suppa Felice, ufficiale alle scritture di 4^a classe 11. id. id. id. per motivi di famiglia e per mesi due, id. dal 1^o dicembre 1889.

Disposizioni fatte nel personale dipendente dal Ministero del Tesoro:

Con R. decreto del 17 novembre 1889:

È revocato il decreto di nomina di vice segretario di ragioneria del volontario demaniale Reitano Giuseppe.

Con R. decreto del 24 novembre 1889:

Grossi Edoardo, controllore di 3^a classe nominato economo magaz. di 2^a classe,

Gustapane Alessandro, economo magaz. di 2^a classe nominato ufficiale di scrittura di 2^a classe.

Zappalà Giovanni, ufficiale di scritt. di 2^a già in aspettativa, richiamato in attività di servizio.

Plateo Astianatte, ufficiale di scritt. di 2^a classe è collocato a riposo. Lampugnani Elisio, Soldaini Attilio, Conti Michele, De Vecchi Domenico, vice segretari di 2^a classe promossi alla 1^a.

Mesti Guldo, Zannini Vittorio, Vitullo Andrea, Majoli Garibaldi, Bongiovanni Giovanni e Bonomi Ermanno, vice segretario di rag. di 3^a classe sono promossi alla 2^a classe.

Con R. decreto del 28 novembre 1889:

Iannetti dott. Vittorio, ricevitore del registro, Dragonetti Vittorio, De Biasi Calogero, Bencich Adolfo, Dogliotti Michele, Lo Vecchio Margherito, De Simone Goffredo, aiuti agenti delle imposte dirette. Flo-

rotto Celeste, Cadamuro Giacinto, Lopez Bernardo, Radice Paolo, Fiorini Alessandro, Cagnacci Gio. Battista, Cadore Giovanni e Corbia Giuseppe, commessi gerenti demaniali, sono nominati vice segretari di ragioneria di 3^a classe.

Con R. decreto del 24 dicembre 1889:

Mosca Carlo, ufficiale d'ordine di 2^a classe promosso alla 1^a classe, e Gaita Lodovico dalla 3^a alla 2^a classe.

Disposizioni fatte nel personale dei notari:

Con decreti ministeriali del 7 dicembre 1889:

E' concessa:

al notaro Lo Carmine Carmelo, una proroga sino a tutto il di 11 gennaio 1890 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di S. Michele di Ganzaria;

al notaro Quaranta Francesco, una proroga sino a tutto il 3 marzo 1890 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Terlizzi.

Con Regi decreti dell'8 dicembre 1889:

Sinisi Giuseppe, notaro residente nel comune di Barra, distretto di Napoli, è tramutato nel comune di Cioriano, distretto di Santa Maria Capua Vetere.

De Laurentis Vincenzo, notaro residente nel comune di Cioriano, distretto di Santa Maria Capua Vetere, è traslocato nel comune di Barra, distretto di Napoli.

Gesùè Angelo, notaro residente nel comune di Cervino, distretto di Santa Maria Capua Vetere, è traslocato nel comune di Santa Maria a Vico, stesso distretto.

Colombi Giosuè, notaro residente nel comune di Rosste, distretti riuniti di Milano, Busto Arsizio e Monza, è traslocato nel comune di Abbiategrasso, stessi distretti riuniti.

Boggiano Francesco, notaro residente nel comune di Tribogna, distretto di Genova, è traslocato nel comune di Arenzano, stesso distretto.

Grandona Emilio, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Rivarolo Ligure, distretto di Genova.

Disposizioni fatte nel personale dell'Amministrazione degli Archivi notarili:

Con R. decreto del 5 dicembre 1889:

Ferri Filippo, notaro in Sant'Angelo in Vado, è nominato conservatore e tesoriere dell'archivio notarile mandamentale di Sant'Angelo in Vado, distretto notarile di Urbino, con l'annuo stipendio di lire 400, da corrispondergli dai comuni interessati ai sensi degli articoli 104 della legge del notariato e 94 del relativo regolamento, a condizione che nei modi e termini fissati dall'art. 83 della legge stessa presti cauzione rappresentante la rendita annua di lire 20.

Con decreto ministeriale del 6 dicembre 1889:

Prudente Luigi, copista dell'archivio notarile distrettuale di Salerno, con l'annuo stipendio di lire 600, avendo compiuti oltre quaranta anni di servizio, è, a sua domanda, collocato a riposo ed ammesso a far valere i suoi titoli pel conseguimento della pensione che gli potrà competere a termini di legge, con decorrenza dal 1° gennaio 1890.

MINISTERO DEL TESORO

Con decreto del Ministro del Tesoro, d'accordo col Ministero di grazia e giustizia e dei culti in data 12 dicembre 1889, il notaio signor dott. Gustavo Bampo del fu dott. Francesco Alessandro, residente a Treviso, è accreditato presso la Intendenza di finanza di quella provincia per le autenticazioni delle firme nelle dichiarazioni di consenso permesse dalle leggi e regolamento in vigore per l'Amministrazione del Debito Pubblico.

MINISTERO DELLA GUERRA

Ammissione nei reparti d'istruzione per gli allievi sergenti e per gli allievi ufficiali di complemento.

Si rende noto a chi può averne interesse che il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione nei reparti d'istruzione per gli allievi sergenti (eccettuati quelli dell'arma di cavalleria) e per gli allievi ufficiali di complemento è stato prorogato sino a tutto il 15 gennaio 1890.

Roma, 11 dicembre 1889.

Il Ministro: E. BERTOLÈ-VIALE

(Sono pregati gli altri periodici a voler riprodurre il presente avviso). 4

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(SERVIZIO DELLE POSTE)

Avviso.

A datare dal 1° gennaio 1890 la tassa di emissione dei vaglia pagabili nel Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda, nell'ufficio inglese di Panama, nell'isola di Malta, nelle Indie orientali inglesi e olandesi, nelle altre colonie inglesi e negli Stati Uniti dell'America settentrionale sarà paraggiata a quella della Unione universale delle Poste (cent. 25 ogni L. 25 o frazione di L. 25).

Roma, addì 11 dicembre 1889.

(Gli altri giornali sono pregati di riprodurre il presente avviso).

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Il 12 corrente, nella stazione tramviaria di Cumiana (provincia di Torino) è stato attivato il servizio telegrafico pubblico, con orario limitato.

Roma, 12 dicembre 1889.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Smarrimento di Certificato (1^a pubblicazione).

In conformità alle disposizioni degli articoli 469 e 470 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, richiamato all'art. 10 delle istruzioni ministeriali del 24 marzo 1886, inserite nella puntata X del bollettino ufficiale del Tesoro stesso anno, si doleva a pubblica notizia che fu denunziata la perdita del certificato N. 02,400 del 18 dicembre 1886, per l'annua rendita del 3 per cento di lire 14,72 che, in esecuzione della legge 26 marzo 1885, N. 3015, fu emesso a favore di Malleggeri Andrea, Pietro, Giuseppina, Maria maritata Crivellari e Teresa maritata Sozzi fu Pietro, e nel tempo stesso fu fatta domanda a questa Amministrazione affinché, previa le formalità prescritte dalla legge, venga rilasciato il nuovo certificato.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la data della prima delle tre pubblicazioni del presente avviso, si rilascerà il nuovo certificato qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione Generale nei modi stabiliti dai suindicati articoli 469 e 470 del succitato regolamento.

Roma, il 11 dicembre 1889.

Il Direttore Generale
CANTONI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª pubblicazione)

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè: N. 746919, d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 110, al nome di Barinotti Caterina, e Domenica fu Giovanni, minori, sotto la patria potestà della loro genitrice Flora Giuseppina, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentorchè doveva invece intestarsi a Barinotti Caterina, e Felicità-Orsola-Domenica fu Giovanni, minori, ecc. ecc., vere proprietarie della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 30 novembre 1889.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª pubblicazione)

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè: N. 449752 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, (corrispondente al N. 54452 della soppressa Direzione di Torino), per lire 60, al nome di Cornaglia Giovanni fu Antonio Francesco, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentorchè doveva invece intestarsi a Cornaglia Giovanni fu Francesco, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla 1ª pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 novembre 1889.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª pubblicazione)

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè: N. 725285 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 80, al nome di Pasero Cesarina, Romeo, Lorenzo, Giulietta e Vittorio fu Giovanni, minori, sotto la tutela di Pasero Antonio, domiciliati a Buriasco (Torino), venne così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentorchè doveva invece intestarsi a Pasero Cesarina, Romeo, Lorenzo, Giulietta e Spirito-Vittorio fu Giovanni ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 19 novembre 1889.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª pubblicazione)

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè: N. 799980 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 20, al nome di Di Martino Serafina fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Anna Domenica Pio, domiciliata in Villa Ripa (Teramo), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentorchè doveva invece intestarsi a Di Francesco Serafina fu Francesco, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 19 novembre 1889.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª pubblicazione)

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: N. 749662 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 70, al nome di Di Lorenzo Stefano, Salvatore e Francesco-Paolo fu Antonino, minori, sotto la tutela di Rocco De Majo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti alla Amministrazione del Debito Pubblico, mentorchè doveva invece intestarsi a Di Lorenzo Stefano, Salvatore e Francesca-Paola fu Antonino, minori, ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state fatte opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 19 novembre 1889.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso per la nomina a sottotenente veterinario nel R. Esercito. — (Direzione generale fanteria e cavalleria).

Il ministro della guerra rende noto che in base al R. decreto 18 luglio 1882, N. 909 (serie 3ª), è aperto un nuovo concorso a titoli per la nomina a sottotenente veterinario.

Possono aspirare a tale concorso i sottotenenti veterinari di complemento, i militari presentemente sotto le armi che ottennero il diploma di dottore in *zootomia*, coloro che fecero domanda di essere ammessi all'arruolamento volontario di un anno, e quelli in congedo illimitato sia che appartengono alla 1ª, alla 2ª od alla 3ª categoria.

Le condizioni per essere ammesso a tale concorso sono le seguenti:

- 1º Non aver oltrepassata l'età di anni 28 al momento del concorso;
- 2º Essere celibe, o, se ammogliato, possedere l'annua rendita di lire 2000;
- 3º Essere di buona condotta;
- 4º Essere atto al servizio militare.

Per conseguenza coloro che intendono di concorrere alla nomina di cui si tratta, dovranno far pervenire al Ministero della guerra (*Direzione generale fanteria e cavalleria*) per mezzo del comando del corpo al quale appartengono o del distretto militare nel quale sono domiciliati, e non più tardi del giorno 20 dicembre p. v. la loro domanda in carta da bollo da lire 1, indicante il loro cognome, nome,

l'azione e recapito domiciliare, se in congedo illimitato, e corredato dai seguenti documenti:

- a) Atto di nascita debitamente legalizzato;
- b) Certificato di stato libero per celibi, e per gli ammogliati i titoli legali comprovanti la possibilità di assicurare a favore della moglie e della prole, nata o nascitura, l'annua rendita di lire 2000 da versarsi soltanto nei modi voluti dalla legge 31 luglio 1871 sui matrimoni degli ufficiali, due anni dopo che l'aspirante avrà ottenuto la nomina a sottotenente veterinario, ed allorchè questa sarà divenuta definitiva col conseguimento della idoneità negli esami per la promozione al grado di tenente veterinario, di cui è cenno in appresso;
- c) Diploma originale (*non copia autentica*) di dottore di *zoofarmacia*. L'aspirante che ottenne il diploma in una università estera dovrà comprovare di avere ottenuta la conferma e la facoltà di esercitare la professione veterinaria nel Regno;
- d) Gli attestati comprovanti le note di merito ottenute negli esami speciali e generali del corso universitario;
- e) Certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante;
- f) Certificato della situazione di famiglia rilasciato dall'autorità municipale.

Oltre questi documenti potranno unirsi alle domande i certificati particolari della pratica fatta dall'aspirante nell'esercizio della veterinaria.

Gli aspiranti presenteranno personalmente al comando del rispettivo distretto la domanda coi relativi documenti, e saranno in tale occasione sottoposti a visita medica affine di accertare la loro idoneità al militare servizio in qualità di ufficiali.

I sottotenenti di complemento ed militari sotto le armi trasmetteranno le loro domande pel mezzo del rispettivo comandante di corpo accompagnate soltanto dal foglio matricolare e dei diplomi e certificati di cui alle lettere *c, d, f*.

A parità di titoli saranno preferiti gli aspiranti che già avessero conseguito il grado di sottotenente veterinario di complemento.

L'esito delle domande sarà notificato agli aspiranti civili per mezzo dei comandi di distretto, ai quali furono presentate, ed ai militari per mezzo dei rispettivi comandi di corpo.

I nomi di coloro ai quali sarà conferito il grado di sottotenente veterinario, a misura che si faranno delle vacanze, saranno iscritti, colla rispettiva destinazione, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel *Bollettino ufficiale* del Ministero della guerra.

Nel termine di 20 giorni dopo tale pubblicazione, i nuovi nominati dovranno raggiungere la destinazione assegnata.

Il concorso è valido soltanto per l'anno 1890. Per ciò le domande di coloro, che non avranno conseguita la nomina a sottotenente veterinario a tutto il 31 dicembre 1890, rimarranno di nessun effetto. Essi potranno però presentarsi ad un nuovo concorso, semprechè abbiano ancora i voluti requisiti.

I sottotenenti veterinari di nuova nomina, che non hanno prestato alcun servizio sotto le armi, saranno riuniti per alcuni mesi presso la scuola di cavalleria in Pinerolo per eseguirvi un corso d'istruzioni militari e di servizio di veterinaria militare per essere quindi ammessi a prestare servizio ai corpi, ai quali saranno già stati destinati.

Due anni dopo conseguita la nomina, i sottotenenti veterinari saranno sottoposti agli esami speciali per la promozione al grado di tenente veterinario.

Questi esami saranno divisi in tre distinti esperimenti, scritto, verbale e teorico-pratico, e verseranno sulle seguenti materie:

Regolamenti militari, igiene, ippotecnia, polizia sanitaria, anatomia fisiologia e patologia, patologia generale e speciale medico-chirurgica, terapia medica e chirurgica e materia medica, clinica medica e chirurgica, operazioni chirurgiche, servizio veterinario in campagna.

Coloro che supereranno siffatti esami verranno promossi al grado di tenente veterinario, secondo l'ordine di classificazione ottenuto nell'esame, tenuto conto della rispettiva data di nomina a sottotenente e di mano in mano che si faranno dei posti vacanti. Quelli invece che

non riuscissero, potranno ritentare, dopo un altro anno, una seconda prova, fallita la quale saranno dispensati dal servizio effettivo nel R. Esercito permanente, ed iscritti fra gli ufficiali veterinari di complemento.

Roma, addì 14 novembre 1889.

3

Il Ministro: E. BERTOLÈ-VIALE.

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Avviso di concorso a quattro posti di aiuto direttore ed insegnante di scienze fisiche e naturali nelle Regie Scuole pratiche di agricoltura.

È aperto il concorso a quattro posti di aiuto-direttore ed insegnante di scienze fisiche e naturali nelle Scuole pratiche di agricoltura, col grado di professore reggente di 1^a classe, e con lo stipendio di lire 2000, oltre l'alloggio (senza mobili) per la sola persona.

Il concorso è per esami; tuttavia si terrà conto anche dei titoli.

Gli esami si daranno in Roma, presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio, ed incominceranno alle ore 9 antimeridiane del giorno 3 gennaio 1890.

Gli esami saranno scritti ed orali, e comprenderanno pure la prova di una lezione pubblica.

Le materie di esame sono:

a) L'agricoltura, la fisica, la storia naturale e la chimica applicata all'agricoltura, secondo l'intero programma in vigore per ciascuno di questi insegnamenti negli Istituti tecnici;

b) L'ordinamento della Istruzione in genere, e la legge e i regolamenti sull'Istruzione agraria in particolare.

Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al Ministero d'agricoltura, industria e commercio (Direzione generale dell'agricoltura) non più tardi del 20 dicembre p. v., contenere l'indicazione della dimora del concorrente, ed essere corredate di questi documenti:

a) Atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente non ha compiuto il 40° anno di età;

b) Stato di famiglia;

c) Attestato di cittadinanza italiana;

d) Attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) Attestato di immunità penale, rilasciato dal Tribunale del circondario d'origine;

f) Certificato medico di buona costituzione fisica;

g) Attestato di adempimento all'obbligo della leva militare;

h) Laurea in scienze agrarie, e prospetto degli studi fatti, della carriera percorsa e delle occupazioni avute.

Al pari della domanda, i documenti che la corredano devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere vidimati dall'autorità politica e giudiziaria.

I documenti b), d), e) e f) devono essere di data non anteriore al 1° settembre 1889.

In virtù delle disposizioni contenute nell'art. 13 della legge 6 giugno 1885, n. 3141, sulle Scuole pratiche e speciali di agricoltura, sono applicabili agli insegnanti delle Scuole medesime l'art. 215 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, per l'aumento sessennale degli stipendi, e la legge 14 aprile 1864, n. 1731, sulle pensioni civili.

Roma, 12 novembre 1889.

Il Direttore generale dell'agricoltura

N. MIRAGLIA.

5

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso.

È aperto un concorso pel conferimento dell'ufficio di professore di composizione nel R. Conservatorio di musica in Palermo con l'annuo stipendio di lire 3000.

1° Il concorso anzidetto avrà luogo per titoli e lavori musicali comprovanti il valore didattico del candidato.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministero ed avrà diritto di chiedere ai concorrenti, ove ne sia il caso, la prova dello esame.

L'esperimento consisterà:

a) Nel comporre una fuga ad otto parti reali e due cori, di stile osservato, sul tema che sarà dato dalla Commissione seduta stante.

b) Nel comporre un periodo di musica strumentale di stile classico, giusta la tesi che sarà assegnata dalla Commissione predetta.

c) Nel fare un compito scritto sulla storia dell'arte musicale.

d) Nel dare una lezione teorico pratica innanzi la Commissione.

L'esperimento avrà luogo in quattro giorni e per i lavori scritti i candidati avranno otto ore al giorno di tempo. Nell'ultimo giorno si esporranno alla lezione teorico pratica.

2° Per essere ammessi al concorso occorre produrre regolare domanda in carta da bollo da lire 1, corredata dei seguenti documenti, cioè:

Atto di nascita;

Fede di penultima recentissima;

Certificato medico di data contemporanea alla domanda, debitamente legalizzato che attesti la buona costituzione fisica del concorrente.

Titolo originale ed autentico degli studi percorsi (diploma o licenza).

3. Non saranno ammessi a concorrere coloro che avranno meno di 25 anni di età e più d'anni 50.

4. Le domande si dovranno indirizzare al Ministero dell'Istruzione pubblica, con un elenco di tutti gli atti e stampe annesse e con i documenti numerati e legati in modo da evitare qualsiasi dispersione, non più tardi del 31 dicembre 1889.

Roma, 6 dicembre 1889.

*Il Direttore Generale
delle antichità e Belle Arti
FIORELLI.*

3

N. 46220.

Div. 2^a.

Il Prefetto della Provincia di Roma

Veduta la legge 23 luglio 1879, n. 5002, colla quale venne dichiarata di pubblica utilità la costruzione della ferrovia Roma-Solmona;

Veduto il decreto prefettizio 18 ottobre 1889, con cui venne ordinato al Ministero dei lavori pubblici il deposito nella Cassa dei depositi e prestiti delle indennità suppletive concordate per maggiore occupazione di stabili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori suindicati;

Veduta la nota del predetto Ministero in data 31 ottobre 1889 col numero 62343 — 16702, constatante l'avvenuto deposito della somma dovuta al suddetto;

Veduto l'art. 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Decreta:

Art. 1. Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato alla immediata occupazione degli stabili descritti nell'elenco che fa seguito e parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Il presente decreto sarà registrato all'ufficio di registro, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, trascritto nell'ufficio delle ipoteche, affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del municipio di Cinetto Romano, notificato ai proprietari interessati all'agenzia delle imposte dirette e del catasto di Tivoli per la voltura in testa al demanio degli stabili occupati.

Art. 3. Coloro che abbiano ragioni da eccepire sul pagamento della suddetta indennità potranno produrle entro i 30 giorni successivi a quello dell'inserzione di cui all'art. 2 del presente decreto e nei modi indicati nell'art. 51 della legge suindicata.

Art. 4. Trascorso l'avanti prefisso termine ed ove non stansi prodotte opposizioni, si provvederà al pagamento delle indennità depositate, previa la dimostrazione della legittima proprietà e libertà da vincoli reali degli stabili rappresentati dalle indennità, da farsi a cura e spese degli interessati con regolare istanza alla prefettura.

Art. 5. Il sindaco di Cinetto Romano provvederà a fare affiggere all'albo pretorio del municipio il presente decreto e a notificarlo agli interessati a mezzo di usciere comunale.

Roma, 4 dicembre 1889.

Per il Prefetto
CAROSIO.

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Il Segretario
BALDOVINO.

Elenco descrittivo degli stabili di cui si autorizza l'occupazione.

1. Meloni Giuseppe ed Angelo fu Domenico, di Cinetto Romano. — Terreni seminativi, alberati, vitati in contrada Coste del Casale, descritti in catasto al numero di mappa 460, sezione unica, confinante Torrente Prati, Meloni, strada comunale di Scarpa e Latini; superficie in mq da occuparsi 95,23; indennità stabilita lire 73,67.
2. Latini Pietro fu Francesco, di Cinetto Romano. — Terreno seminativo, alberato, vitato in contrada Coste del Casale, descritto in catasto al numero di mappa 458, 1762, confinanti strada comunale di Scarpa, Meloni e Latini; superficie in mq da occuparsi 570,21; indennità stabilita lire 90,93.
3. Latini Michele di Antonio, di Cinetto Romano. — Terreno seminativo, alberato, vitato in contrada Colle Mare, descritto in catasto al numero di mappa 1763, confinanti Latini, strada comunale di Scarpa, Santini e Correnti; superficie in mq da occuparsi 335,37; indennità stabilita lire 37,22.
4. Santini Giovanni fu Giuseppe, di Cinetto Romano. — Terreno seminativo, alberato, vitato in contrada Colle Mare, descritto in catasto al numero di mappa 1764, confinanti Latini, strada comunale di Scarpa, Santini e Torrenti; superficie in mq da occuparsi 1774,10; indennità stabilita lire 167,95.
5. Latini Mariano di Domenico e Latini Maria sua consorte, fu Pietro, di Cinetto Romano. — Terreno seminativo, alberato, vitato in contrada Costa del Casale e Colle Mare, descritto in catasto col numero di mappa 1766, confinanti Santini, Todini e strada comunale di Scarpa; superficie in mq da occuparsi 621; indennità stabilita lire 93,75.
6. Todini Giuseppe fu Andrea di Cinetto Romano. — Terreni seminativi alb. vit. e pascolivi in contrada Montevite, Ferrata, descritti in catasto col numero di mappa 717, 745, 746, 751, confinante Torrente Scarpa, Latini, Giustini, Crescenzi e strada di Rofreddo; superficie in m. q. da occuparsi 1072,11; indennità stabilita lire 197,99.
7. Todini Pietro fu Vincenzo di Cinetto Romano. — Terreni radioli con quercie e seminativo magro in contrada Montevite descritti in catasto, coi numeri di mappa 716, 710, confinanti Todini, Santini, principe Borghese, strada del Colle e Latini; superficie in m. q. da occuparsi 1013,79, indennità stabilita lire 361,04.
8. Latini Antonio fu Pietro di Cinetto Romano. — Terreno seminativo pascolivo in contrada Monte Vite, descritto in catasto col numero di mappa 711 confinante Giustini, strada del Colle e Todini; superficie in m. q. da occuparsi 747; indennità stabilita lire 39,97.
9. Todini Alessandro fu Giuseppe di Cinetto Romano. — Terreno seminativo alb. vit. in contrada Ferrata e Montevite, descritto in catasto col numero di mappa 743, confinante Giustini, Me-

CHIMIRRI nota che finora nè Camera, nè Governo han creduto di rinunziare alle rispettive prerogative colle garanzie che son venute dall'approvazione del Consiglio di Stato, il quale in certe materie ha vero potere contenzioso. Nè da queste materie va esclusa quella delle Opere pie, come non è esclusa in Inghilterra. La sola responsabilità del Governo non sarebbe in questo caso che un'ombra vana.

LAZZARO crede che in questo ed in altri articoli della legge si sia dato troppo peso alla ingerenza del Consiglio di Stato. E lo prova riferendosi ad istituzioni di beneficenza di carattere tale che sarebbe stato non solo utile, ma decoroso trasformarle; ma non fu fatto perchè il Governo non ne aveva il potere. Sostiene quindi le proposte del Governo e della Commissione.

MARCORA, ritenendo tutta la forza della legge essere nell'art. 60, crede che l'emendamento proposto dall'onorevole Carmine all'art. 61, con forme modeste, venga a modificarla, anzi a sopprimerla interamente. Sostituendo al *parere* già ammesso, il *veto* del Consiglio di Stato, non si farebbe infatti che annullare la parte migliore della legge.

CRISPI, ministro dell'interno, considerate le funzioni del Consiglio di Stato, quale corpo consultivo, osserva che attribuendo ad esso un potere superiore, un suo voto che legasse il Governo non farebbe che diminuire o togliere la responsabilità di questo e il sindacato del Parlamento.

Il Governo deve giovare dei lumi del Consiglio di Stato e degli altri corpi consultivi; ma non può togliersi ogni libertà di azione. Chiede quindi che si receda dal volere introdurre clausole che non fanno che intralciare il buon esito della legge.

CHIMIRRI. Il Consiglio di Stato era prima un corpo esclusivamente consultivo; ora però, grazie all'iniziativa dell'onorevole Crispi, è diventato una magistratura per il contenzioso. Non capisce perchè, date certe condizioni, si debba respingere l'emendamento dell'onorevole Carmine: non ha poi nella responsabilità ministeriale la fiducia, che ha in essa dimostrato l'onorevole Crispi.

LUCHINI O., relatore, crede che nell'articolo 63 ci siano le garanzie cercate dall'onorevole Chimirri. Ad ogni modo a rendere più preciso il significato dell'aggiunta propone un'aggiunta all'art. 66.

CARMINE dice che il relatore non è stato veramente molto arrendevole, ritirebbe il suo emendamento se le dichiarazioni del relatore fossero conformi a quelle del presidente del Consiglio.

LA PORTA, presidente della Commissione, spiega come le idee del presidente del Consiglio siano conformi a quelle espresse dal relatore.

MAZZOLENI ritira il suo emendamento.

CHIMIRRI propone che si rimandi la votazione dell'articolo a quando sarà approvato l'articolo 66.

LA PORTA, presidente della Commissione, dice che la Commissione non può accettare la proposta dell'on. Chimirri.

(Messa ai voti la sospensiva non è approvata).

PRESIDENTE pone ai voti l'aggiunta dell'on. Carmine.

(Non è approvata).

Pone ai voti l'articolo 61.

(E' approvato).

Presentazione di una relazione.

MICELI, ministro di agricoltura e commercio, presenta alla Camera la relazione sull'andamento degli istituti di credito durante l'anno 1888.

Continuazione della discussione del disegno di legge sulle Opere pie.

PRESIDENTE legge l'articolo 62:

« Ha titolo all'assistenza ed al soccorso dalle Congregazioni di carità e dalle altre istituzioni di beneficenza di un Comune, ed è considerato appartenervi, il povero che si trovi in una delle seguenti condizioni, la cui prevalenza è determinata dall'ordine numerico:

1° Che abbia per più di cinque anni dimorato in un Comune, senza notevoli interruzioni:

2° Che sia nato nel Comune, senza riguardo alla legittimità della nascita;

3° Che essendo cittadino nato all'estero, abbia ai termini del Codice civile, domicilio nel Comune.

« Il domicilio di soccorso una volta acquistato secondo le norme di cui al n. 1, non si perde se non con lo acquisto del domicilio di soccorso in Comune diverso.

« La donna maritata ed i figli legittimi o riconosciuti minori di 15 anni, seguono il domicilio di soccorso del marito o dell'esercente la patria potestà.

« Il domicilio di soccorso del maggiore di 15 anni, e il domicilio di soccorso della donna maritata, la quale per più di cinque anni e per qualsiasi causa abbia abitualmente dimorato in un Comune diverso da quello del marito, sono determinati indipendentemente dal domicilio legale e dal domicilio di soccorso del marito o dell'esercente la patria potestà.

« Non è considerato produrre interruzione della dimora in un Comune il tempo trascorso altrove sotto le armi od in stabilimenti di cura; nè vale a fare acquistare il domicilio di soccorso in un Comune il tempo ivi trascorso sotto le armi, o in stabilimenti di cura, o in stabilimenti di beneficenza pubblica a carico della medesima, ovvero in stabilimenti di pena od in case di correzione.

« Le norme stabilite nel presente articolo saranno applicate in tutti i casi nei quali i comuni, le provincie ed altri istituti locali siano obbligati a rimborsare spese di soccorso ed assistenza.

« Fatta eccezione per le istituzioni che provvedano a beneficenza obbligatoria per legge, rimangono salve le disposizioni dei particolari statuti che regolano in modo diverso il domicilio di soccorso ».

DOBELLI crede che la Commissione abbia errato mantenendo in vita le disposizioni, che stabiliscono per i poveri il domicilio di soccorso; queste disposizioni sono contraddittorie e diverse secondo le varie regioni e daranno luogo a molteplici contrasti. Fa rilevare ad esempio, come stando al disegno di legge, un povero finchè è sano sarà a carico di un Comune, ammalato dovrà essere speso da un'altro.

Osserva come l'art. 79 contenga una disposizione transitoria ispirata ai criteri che l'oratore ha esposto sull'articolo 62. Inoltre non si possono esentare i Comuni dall'obbligo che ora in molti casi hanno, di sovvenire gli ospedali.

Crede che gli stabilimenti ospedalieri, debbano preoccupare grandemente il ministro dell'interno; finisce per ora, attendendo una risposta della Commissione sugli inconvenienti che ha indicati.

MAZZOLENI si congratula col ministro e con la Commissione perchè nell'articolo sia sparita ogni distinzione di nascita fra i cittadini, specialmente per quel che riguarda la nascita legittima o illegittima.

CARMINE ritira il suo emendamento, risponde poi ad alcune osservazioni dell'on. Dobelli, del quale accetta alcuni concetti.

FLORENZANO dice che il domicilio di soccorso è determinato in tutte le legislazioni, però trova eccessivo che si richiedano cinque anni di domicilio in un Comune per dare diritto al soccorso. La Commissione reale d'inchiesta avea proposto una misura analoga, ma limitando il tempo del domicilio a tre anni. Spera che il relatore e la Commissione vorranno accogliere la proposta di diminuire appunto a tre anni, il tempo stabilito nel disegno di legge.

LUCHINI O., relatore, ringrazia l'on. Mazzoleni delle gentili espressioni rivolte alla Commissione. All'on. Florenzano risponde che stabilendo come egli vorrebbe il termine di tre anni per dar diritto al soccorso si darebbe un carico intollerabile ai Comuni dove avvengono grandi agglomerazioni di operai. Del resto l'art. 63 determina che se una Congregazione ha i mezzi deve soccorrere i poveri anche che non siano del Comune.

All'on. Dobelli fa osservare che l'ultimo alinea dell'articolo è giustificato dalle circostanze; le disposizioni contenute nell'art. 79 sono una concessione fatta alla minoranza della Commissione, del resto nel penultimo comma dell'articolo dove è detto « spese di soccorso e di assistenza » si può aggiungere « e di spedalità. »

CARMINE risponde ad alcune osservazioni dell'on. relatore.

PRESIDENTE pone ai voti l'art. 62 con l'aggiunta preposta dalla Commissione.

(E' approvato e sono approvati gli articoli 63 e 64 senza discussione).

PRESIDENTE legge l'art. 65 modificato dalla Commissione:

« Le istituzioni contemplate dalla presente legge eserciteranno la beneficenza verso coloro che vi abbiano titolo senza distinzione di culto religioso, o di opinioni politiche.

« E' fatta eccezione per le istituzioni che per essenza loro, o per esplicita disposizione degli statuti, sieno destinate a beneficio dei professanti un culto determinato.

« Rimane però l'obbligo del soccorso nei casi di urgenza.

« L'amministratore, impiegato, o comunque addetto ad una istruzione di pubblica beneficenza, il quale in violazione del disposto della prima o della terza parte del presente articolo, subordini in tutto o in parte l'assistenza o il soccorso ad atti, pratiche o dichiarazioni concernenti in qualsiasi modo e in qualsiasi senso la religione, la politica o l'esercizio dei diritti politici o amministrativi, decadrà dall'ufficio e sarà punito con l'ammenda da 50 a 500 lire ».

PELLEGRINI svolge il suo emendamento che tende a sopprimere il secondo e terzo comma dell'articolo.

Accoglie i concetti dell'onorevole Bonacci che ha mostrato come la volontà dei testatori non possa imporre per secoli l'uso del loro beni. L'onorevole Chimirri ha sostenuto qui dei concetti, che tendono a conservare la carità sotto l'influenza del clero cattolico, ora l'oratore sorge a combattere qualunque inquinamento che le credenze religiose possono introdurre nella beneficenza. La sola idea che davanti le sale di un ospizio si domandi una confessione di fede religiosa gli ripugna profondamente, e se fosse ammessa, gli farebbe rimpiangere la sua qualità d'italiano.

L'onorevole Crispi è sempre un antico democratico, e nel suo disegno di legge si tace su quest'argomento, perchè di esso non si doveva parlare.

Non è soddisfatto dell'aggiunta che la Commissione propone al primo comma dell'articolo, e vorrebbe che la più intera libertà fosse lasciata non soltanto a tutte le confessioni religiose, ma ancora a chi non professa alcuna religione.

L'onorevole Chimirri si è molto preoccupato della libertà dei fondatori, dei defunti (libertà), egli crede che occorra preoccuparsi soprattutto della libertà dei viventi (Vive approvazioni a sinistra).

MAFFI aveva presentato un emendamento, ma poichè la Commissione ne tenne conto nella sua aggiunta, egli non insiste.

LUCHINI O., relatore, difende l'articolo quale fu proposto dalla Commissione, la quale volle prima di tutto rivendicare il carattere civile delle istituzioni di beneficenza, e stabilire che a nessuno si potesse rifiutare il soccorso o l'assistenza per la sua religione o per le opinioni politiche che professa. Risponde all'onorevole Pellegrini che con queste disposizioni non si offende ma si tutela la libertà in tutte le sue manifestazioni.

PELLEGRINI insiste nel suo emendamento, dolente che il presidente del Consiglio non abbia espresso su questa sua proposta l'opinione del Governo.

CRISPI, presidente del Consiglio, dimostra il carattere civile di questa legge conforme agli uffici civili dello Stato; ma crede che lo Stato non abbia il diritto di far violenza alle credenze religiose dei cittadini, finchè si mantengano dentro i giusti limiti. Questo articolo ad impedire che della beneficenza si faccia uno strumento di proselitismo religioso provvede abbastanza; di più non è lecito fare in un paese nel quale vi è completa libertà di coscienza e di culto. (Approvazioni).

PELLEGRINI ritira il suo emendamento.

(Approvati l'articolo 65 colle aggiunte proposte dalla Commissione).

PRESIDENTE dichiara che questa discussione continuerà domani.

Comunicansi domande d'interrogazione e di interpellanza.

PRESIDENTE comunica questa interpellanza dell'onorevole De Bernardis.

« Chiedo interpellare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sulle disposizioni date pel raddoppiamento del binario lungo la linea Roma-Napoli, nel senso di limitarne la costruzione fino alla stazione di Cancellio ».

CRISPI, presidente del Consiglio, ne informerà il suo collega.

PRESIDENTE annunzia che l'onorevole Plebano ha presentato questa interpellanza:

« Il sottoscritto chiede di interpellare gli onorevoli ministri della guerra e degli esteri sugli intendimenti del Governo circa l'andamento e la sistemazione della Colonia africana.

CRISPI, presidente del Consiglio, risponderà dopo che siano svolte le altre interpellanze già iscritte nell'ordine del giorno.

PLEBANO consente.

PRESIDENTE legge questa interpellanza dell'onorevole Colombo:

« Il sottoscritto domanda di interpellare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sulle disposizioni che il Governo intende di prendere per assicurare nel presente e nell'avvenire il regolare servizio del traffico del Porto di Genova ».

Comunica pure questa interrogazione degli onorevoli Mel e Papadopoli:

« I sottoscritti chiedono interrogare il ministro dei lavori pubblici sui provvedimenti d'urgenza che intende adottare per la chiusura delle rotte del Monticano in provincia di Treviso ».

L'onorevole Brunialti ha presentato la seguente interrogazione:

« Il sottoscritto desidera d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sull'a Circolare con cui alcune Società ferroviarie hanno vietato ai loro operai e funzionari inferiori di accettare uffici pubblici e in particolare modo sull'ordine dato ad alcuni operai, consiglieri comunali di Verona, di presentarsi le loro dimissioni ».

CRISPI, ministro dell'interno, ne darà notizia al suo collega dei lavori pubblici.

La seduta termina alle 6,15.

Accademia Reale delle Scienze di Torino.

Classe delle scienze fisiche, matematiche e naturali.

Seduta del 17 novembre 1889.

Presidenza del prof. MICHELE LESSONA.

Dopo ricordato con parole di vivo rimpianto la perdita del socio prof. Luigi Bellardi e la commemorazione fatta dal socio Basso del prof. Gilberto Govi mancato ai vivi nello scorso giugno, in Roma, e la menzione dei libri inviati in dono all'Accademia; il socio Salvadori presenta e legge un suo lavoro, che viene approvato per la pubblicazione nei volumi delle *Memorie*, col titolo: « Aggiunte all'Ornitologia della Papuaia e delle Molucche ».

Il socio Naccari presenta per l'inserzione negli *Atti* i lavori seguenti:

1. Sulla resistenza elettrica di alcuni metalli fusibili. Nota di G. Vicentini e D. Omodei.

2. Sulla differenza di longitudine fra gli Osservatori di Milano e di Torino. Nota del dott. Francesco Porro.

3. Osservazioni meteorologiche fatte nell'anno 1888 all'Osservatorio della R. Università di Torino, calcolate dal dott. G. B. Rizzo assistente all'Osservatorio.

Seduta del 1° dicembre.

Presidente il prof. MICHELE LESSONA.

Vengono presentati per la pubblicazione negli *Atti* i seguenti lavori:

1. Dal socio Naccari: sul modo di adoperare gli elementi geodetici dell'Istituto geografico italiano, nota del prof. N. Jadanza.

2. Dal socio D'Ovidio: sopra il calcolo della rifrazione terrestre, nota del dott. P. Pizzetti.

3. Dal socio Basso: sulle equazioni differenziali alle quali soddisfano il modulo ed il moltiplicatore nella trasformazione delle funzioni ellittiche, nota del dott. Guido Valle.

4. Dallo stesso socio Basso: Le Effemeridi del sole e della luna per l'orizzonte di Torino e per l'anno 1890 calcolate dall'ing. Tommaso Aschieri, assistente all'osservatorio della R. Università di Torino.

Quindi la classe, in seduta privata ed in seguito a regolari votazioni delibera di sottoporre all'approvazione sovrana le nomine a socio straniero dell'Accademia di Arturo Cayley, professore di matematiche all'Università di Cambridge, e di Rodolfo Virchow, professore di patologia generale e anatomia patologica all'Università di Berlino.

Propone pure all'approvazione sovrana la promozione a socio nazionale non residente degli attuali corrispondenti prof. Luigi Cremona dell'Università di Roma e prof. Eugenio Beltrami dell'Università di Pavia.

Ed elegga *Corrispondenti* per la sezione di zoologia, anatomia e fisiologia comparata i signori: Augusto Chauveau, professore alla scuola di medicina di Parigi, Michele Foster, professore di fisiologia all'Università di Cambridge, Rodolfo Heindenbain, professore di fisiologia all'Università di Breslavia e Guglielmo Waldeyer, professore di anatomia all'Università di Berlino.

Adunanza dell'8 dicembre 1889.

Presiede il prof. MICHELE LESSONA, presidente dell'Accademia.

Il socio Barone Claretta annunzia che sta compilando un lavoro che tratterà particolarmente degli usi e dei costumi piemontesi tra il finire del secolo XVII ed il principio del XVIII; e ne legge due brani che concernono principalmente la nobiltà e la borghesia e descrivono le condizioni sociali delle due classi di cittadini.

Il presidente espone alcune sue osservazioni sul lavoro letto.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BUCAREST, 12. — Una circolare ordina agli uffici doganali rumeni di applicare la tariffa generale autonoma alle merci semplicemente bollate in Svizzera e non originarie della Svizzera stessa. Tale provvedimento fu reso necessario dell'uso frequente degli industriali di altri paesi di far passare le loro merci dalla Svizzera per approfittare delle tariffe convenzionali.

CAIRO, 12. — Il Governo decise di abolire le prestazioni personali per tutto l'Egitto e coprirà le spese dei lavori finora eseguiti, mediante le corvate con un aumento dell'imposta fondiaria. Il Governo informò però la Francia che se essa acconsente alla conversione del debito privilegiato, la prestazione personale sarà abolita senza aumentare l'imposta fondiaria, poichè la diminuzione delle entrate derivante dall'abolizione delle corvate sarebbe coperta dall'economia che deriverebbe dalla conversione. Si spera che la Francia acconsenta.

ZANZIBAR, 12. — Wissman è indisposto per asma.

BERNA, 12. — Sono scoppiati scioperi parziali di tipografi in diverse città della Svizzera tedesca, in seguito a contestazioni fra i sindacati degli operai e i sindacati dei padroni.

A Zurigo le contestazioni non riguardano i salari, nè le ore di lavoro.

A Berna i giornali non sono comparsi. Vi si attendono operai provenienti da Berlino.

BERLINO, 12. — *Reichstag* — Si apprezza la proposta Kuene, a tenore della quale gli studenti in teologia di tutte le confessioni religiose, obbligati al servizio militare, saranno, dietro loro domanda, trasferiti nella riserva e rimarranno esenti dagli esercizi militari in tempo di pace, alla condizione di subire l'esame di aspirante al sacerdozio entro il settimo anno di servizio militare.

Si approva pure la proposta Windthorst relativa all'emigrazione ed all'ordinamento giudiziario nei territori sottoposti al protettorato tedesco.

BERLINO, 12. — Secondo il risultato conosciuto del ballottaggio per le elezioni dei membri del Consiglio comunale, tre socialisti ed un liberale (Richter) riuscirono eletti nel settimo circondario.

ZANZIBAR, 12. — Secondo il bollettino medico, Emin pascià era molto affaticato lunedì sera; la tosse era penosissima e l'esportazione difficile. Ieri il malato stava meglio ed erano cessati gli sputi sanguinolenti. Lo spurgo dell'orecchio destro continua, il morale è eccellente.

LONDRA, 12. — Il Comitato di soccorso ad Emin pascià fece dare un supplemento di un mese di paga a tutti gli zanzibaresi ritornati con Stanley. Si crede che essi entreranno tutti al servizio della Società Inglese per l'Africa orientale.

DORTMUND, 12. — Le amministrazioni di questo distretto minerario riconobbero formalmente come obbligatoria la risoluzione della Direzione della Società per l'esercizio delle miniere concernente la riammissione dei minatori che presero parte all'ultimo sciopero.

Questi vengono quindi riammessi in tutte le miniere in cui si presentano.

LONDRA, 13. — Il *Dorning Post* ha da Alessandria:

« Si spera che la Francia cesserà dall'opporci alla Conversione del Debito privilegiato, ora che l'Egitto propone di dedicare il prodotto della Conversione stessa all'abolizione delle corvate. In caso contrario, l'Egitto ricorrerebbe ad una nuova tassa per coprire le spese causate dall'abolizione delle corvate ».

Secondo un dispaccio da Semlino al *Daily News*, il ministro austro-ungarico, a Belgrado fece energiche rimostranze in favore dell'Anglo-austrian-Bank, a cui fu tolto il monopolio del sale.

BASTIA, 13. — La squadra francese è partita per Tolone, passando per Villafranca.

GIAFFA, 13. — È giunto il *Volta* con a bordo Degiac Nakonnen, il conte Salimbeni e la Missione etiopica che domani proseguiranno per Gerusalemme.

A bordo tutti bene.

BERLINO, 13. — Il *Reichstag* venne aggiornato all'8 gennaio 1890.

VIENNA, 13. — Camera dei Deputati — Si discute il bilancio provvisorio.

Il presidente del Consiglio, conte Taaffe, dichiara che il governo risponderà in una delle prossime sedute all'interpellanza presentata dal deputato Plener il 3 corrente circa l'attitudine del governo di fronte alle pretese ed alle risoluzioni della Dieta di Boemia ed afferma che il governo austriaco non transige sulla Costituzione per ottenere favori da parte dei gruppi della maggioranza.

Il presidente del Consiglio respinse con indignazione l'affermazione del deputato Plener che la politica austriaca faccia pietà.

Egli è lieto di poter dichiarare che in Europa tutti riconoscono il processo di consolidamento dello Stato austriaco il cui Parlamento ha dato degli ultimi tempi tante prove di devozione alla Patria.

Il conte Taaffe finisce col dichiarare che il Ministero non si lascerà deviare dalla via seguita finora e che condurrà alla conciliazione delle giuste aspirazioni delle due razze, ceca e tedesca, in Boemia.

Plener risponde che l'opposizione non combatte le persone ma il sistema.

Essa accordò sempre qualsiasi provvedimento per accrescere le forze della Monarchia, ma il governo, colla politica attuale, non compie il suo dovere di consolidare l'impero all'interno.

Dopo altri discorsi il bilancio provvisorio è approvato con 131 voti contro 88.

ZANZIBAR, 13. — Lo stato di Emin pascià è invariato. Egli non può prendere alcun alimento solido.

Persiste la tosse inquietante.

LONDRA, 13. — Il Consiglio municipale ha votato la spesa di mille e cinquecento lire sterline per il ricevimento di Stanley a Guildhall.

LONDRA, 13. — Si continua a constatare casi d'*Influenza* in vari quartieri di Londra.

COSTANTINOPOLI, 13. — Il Firmano promulgato nell'isola di Candia e che accorda l'amnistia politica ed alcune riforme degli Statuti dell'isola stessa, vi provoca una nuova agitazione.

La stampa di Atene consiglia ai Candiotti la resistenza.

I rappresentanti delle grandi potenze in Atene esprimono timori per l'avvenire in causa del tenore del Firmano.

LONDRA, 13. — I fuochisti dei geometri della *South-Metropolitan Company* cominciarono oggi a mettersi in sciopero.

Questo, domattina, diverrà completo. I direttori provvedono a surrogare gli scioperanti e presero misure per impedire che questi molestino gli operai che continuano a lavorare.

LONDRA, 13. — Il tentativo di sciopero degli operai dei geometri di Manchester è fallito, essendo la compagnia riuscita a mantenere senza di loro il servizio dell'illuminazione.

La Compagnia del gas di Londra spera di riuscire ugualmente a combattere lo sciopero.

